

4884117



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA - Primo Pres.te f.f -

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione -

Dott. ANTONIO DIDONE - Presidente Sezione -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente Sezione -

Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere -

Dott. FELICE MANNA - Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -

RICORSI CON  
MOTIVI  
ATTINENTI ALLA  
GIURISDIZIONE

Ud. 10/01/2017 -  
CC

R.G.N. 143/2016

Ca. 6886  
Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 143-2016 proposto da:

MANHATTAN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 18, presso lo studio degli avvocati MASSIMO AMBROSELLI ed ENNIO MAGRI', che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

27  
17

**contro**

GE.S.A.C. - GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO NARDONE e GIUSEPPE CECERI, per delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14841/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2017 dal Consigliere D.ssa MAGDA CRISTIANO;

uditi gli avvocati Ennio MAGRI e Luigi D'AMBROSIO per delega dell'avvocato Antonio Nardone;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con le conseguenze di legge;

La Corte, rilevato:

1) che Manhattan s.r.l. ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli G.E.S.A.C.- Gestione Servizi Aeroporti Campani s.p.a. (cui ENAC ha concesso la gestione dell'aeroporto di Napoli) per ottenere l'accertamento della natura locatizia, e della conseguente soggezione alla l. n. 392/78, del contratto, denominato di sub-concessione, stipulato con la convenuta il 28.8.2008 e prorogato il 20.10.014, avente ad oggetto l'utilizzo di spazi aeroportuali per lo svolgimento di attività commerciale di bar-caffetteria;

2) che GESAC si è costituita ed ha eccepito, prima di ogni altra sua difesa, il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo che,

poiché gli spazi aeroportuali sono beni demaniali che possono essere dati in concessione solo con procedura di evidenza pubblica, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo;

3) che con ricorso ex art. 41 c.p.c., illustrato da memoria, Manhattan ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo alle S.U. di questa Corte di dichiarare la giurisdizione dell'Autorità Giudiziarla Ordinaria;

4) che GESAC ha resistito, depositando memoria difensiva, anch'essa illustrata da memoria, nella quale ha ribadito le ragioni poste a fondamento della propria eccezione;

5) che è dedotto in giudizio un rapporto di sub-concessione di un'area aeroportuale per lo svolgimento di un'attività di ristorazione;

6) che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, i servizi di natura commerciale svolti in aera demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l'amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l'atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica, ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile (cfr. in termini, proprio con riguardo al rapporto di sub-concessione di spazi aeroportuali, Cass. S.U. nn. 7663/016, 8623/015, nonché Cass. S.U. nn. 9233/02, 9288/02);

7) che, nella specie, si versa per l'appunto in tale ipotesi, atteso che, come riconosciuto da GESAC, l'attività oggetto del rapporto controverso non ha natura necessaria nel contesto delle operazioni di assistenza a terra propedeutiche al trasporto affidate da ENAC alla concessionaria, ma natura meramente eventuale, in quanto svolta su richiesta del singolo cliente e da questi remunerata autonomamente e non con una quota parte del prezzo del trasporto;

8) che peraltro, tanto si desume anche dall'all. A) al d. lgs. n. 18/99 (Attuazione della direttiva 96/67 CE, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) che include nel servizio pubblico di *assistenza- ristorazione catering a terra*, assegnata al gestore aeroportuale, le sole attività di: *collegamento con i fornitori e gestione amministrativa; magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione; pulizia degli accessori; preparazione e consegna del materiale e delle provviste di cibi e bevande;*

8) che, d'altro canto, l'estraneità di ENAC al rapporto controverso trova conferma nell'art. 3 dell'atto primario di concessione, che fa obbligo alla concessionaria di munirsi della preventiva autorizzazione del concedente al solo fine dell'affidamento di spazi aeroportuali destinati ad attività aeronautiche, mentre richiede la mera comunicazione scritta dell'affidamento riguardante attività diverse;

9) che, in conclusione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, al quale la causa va rimessa e che provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma, 10 gennaio 2017

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOREALE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
ogol. 2 FEB 2017  
IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOREALE

